

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio per la **manutenzione ordinaria/straordinaria del verde pubblico e delle strade interne e rurali del Comune di Chiusa Sclafani e della fraz. San Carlo**. Nel dettaglio, il servizio verterà in:

1 Manutenzione Spazi a Verde Estensivo E Pertinenziale Stradale

All'interno dei compendi urbani sono presenti le due tipologie di aree: pertinenze stradali (cigli, banchine, cunette, scarpate, piazzole, controviai erbati ecc.) e aree a verde estensivo, più o meno vaste di competenza comunale. Il servizio prevede la manutenzione di tutti gli elementi vegetali ricadenti in dette aree. Tutte le attività devono essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti e delle regole di buona tecnica agronomica. Sono comprese nel servizio tutte le operazioni di manutenzione inerenti il servizio: sfalci delle erbe, rifilatura arbusti, taglio dei rami procombenti sulla strada, spollonatura, raccolta rifiuti generici, ripasso con decespugliatore, rimozione delle erbe infestanti da interstizi, marciapiedi, cigli stradali o delle superfici pavimentate in genere (piazzole, aree di sosta, parcheggi, banchine etc..) estirpazione delle radici a mano o con zappette, diserbo, raccolta delle risulite, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato o in alternativa, per gli elementi compatibili, la loro biotriturazione.

2 Potatura Straordinaria Di Alberature

Il servizio riguarda le operazioni di potatura "straordinaria" delle alberature, sia di quelle presenti nelle alberate stradali che nei parchi/giardini urbani. Sono da considerarsi operazioni straordinarie, effettuate con periodicità pluriennale tra un intervento all'altro, e caratterizzate da un livello di complessità e su di una molteplicità di soggetti, tali da richiedere un approccio specifico, non ricompreso negli altri servizi.

Trattandosi di operazioni di "manomissione" di soggetti nelle più svariate condizioni vegetative (legati alla specie, al portamento, all'età, allo stato fitosanitario, ecc.), in condizioni di operatività talvolta limitata, difficile e con potenziali pericoli, si richiede ai Fornitori elevata professionalità in ordine agli aspetti legati alla sicurezza delle operazioni di allestimento dei cantieri di potatura, specie quelli della alberate stradali, con le implicazioni legati al rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e s.m.i.) e del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.); I rifiuti organici rappresentati dai residui di potatura, e ramaglie, ecc. devono essere bio-triturati in situ o in strutture del fornitore e utilizzati come pacciamme nelle aree precedentemente concordate. Se in eccesso e ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, tali residui organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche del soggetto aggiudicatore, o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti autorizzati.

Per quel che riguarda la tipologia vegetale presente, questa è rappresentata in genere da alberi di I, II, III grandezza (alberi che a maturità di norma superano i 25 mt di altezza-I[^]-, compresa tra i 15 e 25 mt-II[^]-, compresa tra 8 e 15 m-III).

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art 1.2

FORMA, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Appalto è di tipo "ordinario" di attività riconducibili a prestazioni di servizi a misura – appalto identificato come "Servizio". L'Appalto dovrà svolgersi per un periodo massimo di mesi 6, a partire dalla sottoscrizione del contratto.

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente ai lavori nel loro complesso.

L'importo complessivo delle somministrazioni a b.a. è di **€ 7.905,75 oltre O.d.S. non soggetti a r.a.** e oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 10.000,00

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 1.3

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Gli interventi oggetto dell'appalto, riguardano le aree a verde pubblico del Comune di Chiusa Sclafani e della fraz. San Carlo, ed alcune stradi rurali.

Art. 1.4

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento del servizio (sia per quanto riguarda

il personale del fornitore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 1.5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto e la seguente documentazione:

- a) le polizze di garanzia;
- b) l'offerta economica dell'impresa.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dal contraente.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

il Codice dei contratti · (d.lgs. n.50/2016);

· il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;

· le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti della Regione Sicilia;

Art. 1.6

MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE RIFERITE AGLI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE, MEZZI DI TRASPORTO, OPERAI. SQUADRE OPERATIVE.

La dotazione minima di personale è a discrezione dell'impresa.

L'appaltatore si impegna ad utilizzare per l'espletamento dei lavori adeguati mezzi ed attrezzature.

In particolare, per l'ottima condotta dei lavori, egli dovrà assicurare la piena disponibilità dei seguenti macchinari:

1. Macchine operatrici idonee all'espletamento dei lavori di manutenzione del verde;
2. Mezzi d'opera allestiti secondo le diverse necessità d'impiego;
3. Veicoli adatti al trasporto di cose o promiscui (persone e cose), quale supporto delle attività richieste;
4. Compendio della segnaletica di cantiere conforme alle norme del Codice della Strada, D. Lgs n° 285/92 e successivi aggiornamenti, del suo Regolamento d'attuazione, il DPR n° 495/92 e del Decreto del 10/07/02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
5. Utensili e piccole attrezzature da cantiere in dotazione alle singole squadre operative;

Elenco attrezzature tipo: a discrezione dell'impresa

In particolare, i mezzi d'opera i veicoli e le macchine operatrici da impiegare, in ossequio a quanto esplicitato nell'articolo n° 58 del D. Lgs.n° 285 del 30/04/92, dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

1. Essere collaudati presso la competente Motorizzazione Civile e dei Trasporti, per la circolazione su strada ed essere omologati per operare su strada;
2. Disporre dell'aggiornamento della carta di circolazione, ai fini delle lavorazioni oggetto del presente capitolato d'oneri ed essere in regola per quanto attenga le revisioni disposte dal Ministero competente;
3. Essere autoveicoli, per trasporto di persone, di cose o promiscui (persone e cose) o macchine operatrici adibiti a porta attrezzi;
4. Essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed omologazioni legali, per circolare sulle strade anche mediante mezzi fuori sagoma, secondo le prescrizioni di legge;
5. Per ragioni attinenti la sicurezza del lavoro, i bracci articolati a sezioni fisse ed i bracci telescopici, per la falciatura dell'erba nelle scarpate, dovranno essere attrezzati con teste tagliaerba del tipo "trinciatrice a rullo". Gli organi di taglio dovranno, inoltre, disporre d'adeguata protezione (carter) che consenta di evitare la violenta proiezione di porzioni d'elementi vegetali nella carreggiata stradale;
6. Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dall'impresa appaltatrice dovranno essere in grado d'espletare gli interventi richiesti a perfetta regola d'arte ed essere sempre perfettamente funzionanti ed in ottime condizioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare le caratteristiche tecniche delle attrezzature meccaniche messe a disposizione per l'effettuazione del servizio di straordinaria manutenzione.

Art. 1.7

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 1.8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, l'appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- b) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- e) violazione del divieto di interruzione del Servizio;
- f) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- g) violazione dell'art. 16, comma 3, delle Condizioni Generali di Contratto (violazione dovere riservatezza);
- h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore dell'ente appaltante.

Art. 1.9 RECESSO

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:

- a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatario di appartenenza del Comune, che abbiano incidenza sull'esecuzione della Contratto;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Il Comune potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa pag. 7 avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Art. 2.0 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo.

Art. 2.1 GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ed in virtù del ribasso proposto.

Art. 2.2 COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.3 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale Eventuali subappalti, per un importo massimo del 40 % dell'importo del contratto, sono subordinati a specifiche preventive autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale da concedersi come previsto dalle leggi in materia, con particolare riferimento all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i..

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 9 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/16 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale indicati nella lettera d'invito.

I requisiti di carattere economico/finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il subappaltatore intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 2.4 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E VERBALE DI ATTIVAZIONE

La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e le prestazioni non possono essere iniziate.

Art. 2.5 PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO - SOSPENSIONI -

Tutte le prestazioni e le provviste da eseguirsi, saranno eseguiti in seguito alle istruzioni formulate di volta in volta dal D.E. in apposito verbale corredate dove necessario, da più precise indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione come meglio specificato nel successivo articolo relativo all'ordine da tenersi nell'andamento delle prescrizioni. Nel caso di sospensione del servizio, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione ed appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 2.6 PENALI

Il D.E. potrà applicare una sanzione di importo **non inferiore a EURO 100,00** nei seguenti casi:

- mancanza del numero minimo di operai, di mezzi d'opera o di squadre operative ritenuti necessari;
- conferimento agli stabilimenti autorizzati di prodotti di risulta non compatibili con il D.Lgs. 22/97;
- insufficiente qualità del servizio reso, verificato in base alle specifiche di cui al capito relativo alla qualità dei materiali dei componenti e delle prestazioni;
- danni prodotti alle specie arboree, alle aree prative, od all'arredo in genere;
- insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza).

Le sanzioni verranno applicate con deduzione dall'importo delle singole fatturazioni. Dopo n° 3 sanzioni il D.E. potrà disporre la rescissione del contratto.

Art. 2.7 SICUREZZA DEI LAVORI

Non ricadendo i cantieri oggetto del presente appalto tra quelli descritti all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, non è stata necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

2. Nel caso che, in corso d'opera, per alcune lavorazioni il cantiere ricada in una delle fattispecie di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, la Città provvederà alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ed alla predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento ad hoc per il particolare tipo di intervento da realizzare, prevedendo gli eventuali oneri della sicurezza speciali, ove necessario.

3. Le tipologie di lavoro previste nel presente appalto non appartengono inoltre alle categorie di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008. I rischi per ogni fase lavorativa, se si adottano gli opportuni accorgimenti, dovrebbero essere notevolmente ridotti. Sarà compito dell'appaltatore redigere il piano di sicurezza sostitutivo e il piano di sicurezza operativo da applicarsi nei cantieri temporanei o mobili. Gli interventi manutentivi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali sia particolari e relative allo specifico servizio affidato, vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.

4. La responsabilità dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione e protezione spetta all'appaltatore, che la esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione in relazione agli obblighi che gli derivano quale datore di lavoro, e tramite azioni di coordinamento ed pag.12 organizzative tra l'Impresa e i lavoratori autonomi o di altre imprese subappaltatrici e l'applicazione del piano di sicurezza, integrato dalle misure che il responsabile della sicurezza riterrà di adottare in fase di esecuzione dell'opera.

5. Prima dei lavori l'appaltatore dovrà informare e formare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, in materia di sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione, che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

6. Prima di recingere il cantiere o posizionare attrezzature, l'appaltatore, il direttore tecnico e l'assistente di cantiere, dovranno partecipare con il D.E. ad una riunione operativa per l'esame preliminare delle problematiche di prevenzione e protezione inerenti l'apertura del cantiere.

7. L'appaltatore sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di Legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera di sollevamento e di trasporto in proprietà o a nolo siano conformi alla normativa vigente e vengano sottoposti alle scadenze previste dalla Legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e controlli della loro efficienza ed affidabilità.

9. L'appaltatore attraverso il responsabile della sicurezza dell'Impresa garantisce l'esatta e corretta applicazione delle norme sulla sicurezza.

10. Le ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte del fornitore potranno comportare l'immediata interruzione dei lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere, fino alla comunicazione scritta della Ditta sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di importo pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni singola violazione contestata e verbalizzata. Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto finale.

11. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 2.8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Fornitore sarà tenuto a comunicare al Comune, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

2. Gli obblighi di tracciabilità si applicano anche ai subappaltatori.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 2.9 CORRISPETTIVO

1. Il prezzo sarà quello risultante dall'offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Comune.

2. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;

3. Il Prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il Prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore contraente.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Prezzo.

5. I Prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi concordati tra le parti.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Soggetto Aggiudicatore, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 2.10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento del Prezzo sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

2. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..

3. In caso di ottenimento da parte del Soggetto Aggiudicatore del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 2.11 VERIFICA DI CONFORMITA'

1. A conclusione dell'erogazione dei Servizi il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, il Comune potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità dei Servizi.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti dal Comune stesso. L'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dal Comune avvengono a spese del Fornitore

2. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili .

3. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata pena l'applicazione delle penali previste all'apposito capitolo.

4. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

5. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

6. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

7. Al termine delle verifiche di conformità verrà rilasciato il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore pag.16 dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

8. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di verifica dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di verifica gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario.

10. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di verifica prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di verifica non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di verifica disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Art. 2.12

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei Servizi Connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

3. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

4. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. Il Fornitore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

6. Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Comune.

7. Inoltre il fornitore oltre alla casella di posta elettronica, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione del Comune un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30 in tutti i giorni lavorativi.

Art. 2.13

RESPONSABILITA'

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Art. 2.14
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.15
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO
Accordo bonario

Qualora in seguito a contestazioni da parte del fornitore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le contestazioni iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le contestazioni iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione della verifica finale, qualunque sia l'importo delle contestazioni, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.

Il direttore darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle contestazioni, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato

Se non si procede all'accordo bonario è esclusa la procedura dell'arbitrato.

Art. 2.16
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

CAPITOLO 3
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 3.1
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni e le provviste da eseguirsi saranno eseguite in seguito alle istruzioni formulate dalla stazione appaltante con apposito verbale/ordine di servizio corredate dove necessario, da più precise indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione.

L'appaltatore dovrà dare inizio alle prestazioni ordinate entro il più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre le trentasei ore dall'ordine di esecuzione. Le prestazioni dovranno essere condotte impiegando un sufficiente numero di operai e mezzi d'opera.

Nel caso di interventi urgenti, l'ordine di esecuzione dei servizi e delle provviste potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo tradurlo al più presto per iscritto.

Ricevuto l'ordinativo il fornitore avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune.

Il Comune si riserva in ogni modo sempre il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata prestazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti da eventi programmati e non, senza che il Fornitore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il Fornitore presenterà alla Direzione per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3.2

CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SEGNALETICA - SGOMBERI E RIPRISTINI

Il Fornitore, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passarelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare, ed alla sua sorveglianza.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici.

In ogni caso, a cura e spese del Fornitore dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Il Fornitore è tenuto a mantenere, a rinterrati avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ogni materiale di risulta.

Ultimate le opere, il Fornitore dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza delle prestazioni eseguite.

L'O.E.

Il Progettista

Il Responsabile dell'Area Tecnica

////